

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6591 del 22/12/2022
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - ENDURA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE PIETRAMELLARA n. 5 E INSTALLAZIONE SITA PRESSO LO STABILIMENTO MULTISOCIETARIO (ISOLA 4) IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 107/111 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO CHIMICO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI PIPERONILBUTOSSIDO, TETRAMETRINA, IDROSSIAPATITE, ACIDO CRISANTEMICO (PUNTO 4.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6926 del 22/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **ENDURA SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE PIETRAMELLARA n. 5 E INSTALLAZIONE SITA PRESSO LO STABILIMENTO MULTISOCIETARIO (ISOLA 4) IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 107/111 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO CHIMICO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI PIPERONILBUTOSSIDO, TETRAMETRINA, IDROSSIAPATITE, ACIDO CRISANTEMICO** (PUNTO 4.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'impianto chimico IPPC destinato alla produzione di Piperonilbutossido (PBO), Tetrametrina (TTM), Idrossiapatite (di cui al punto 4.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), sito presso lo Stabilimento Multisocietario (Isola 4) in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111, ENDURA SpA avente sede legale in Comune di Bologna, Viale Pietramellara n. 5 (C.F./P.IVA 02156300372) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi;

- l'installazione autorizzata con l'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi comprende due impianti produttivi denominati 801 e 802 volti, rispettivamente, all'ottenimento per via sintetica di **PBO** (con capacità produttiva massima pari a 1.900 t/anno in termini di PBO-equivalente) e alla produzione a campagne di **TTM** (con capacità produttiva massima pari a 405 t/anno), impiegate come agente sinergico e principio attivo nella formulazione di insetticidi per uso domestico.

L'utilizzo non continuativo per la sintesi della TTM offre la disponibilità di parte delle apparecchiature dell'impianto 802 per effettuare, in alternativa, cicli di concentrazione dei reflui di processo derivanti dallo stadio di acilazione (sintesi del chetone) del processo produttivo di PBO.

In area aspirata dell'impianto 802 ha luogo anche l'attività accessoria di reinfustamento piretroidi che consiste in operazioni di travaso in contenitori di minori dimensioni, propedeutica alla loro commercializzazione per un quantitativo stimato complessivamente pari a 160 t/anno.

Nell'installazione è presente anche un impianto pilota per ottimizzare vie di sintesi e di lavorazione note ovvero testare e valutare nuovi processi produttivi, sviluppando a livello sperimentale su scala pilota per eventuale successiva implementazione su scala industriale, gli studi normalmente condotti presso il laboratorio di ricerca e sviluppo. In riferimento agli interessi aziendali, l'insieme dei processi chimici condotti nell'impianto pilota vertono principalmente all'ottimizzazione delle vie di sintesi di sostanze appartenenti alla famiglia dei piretroidi, impiegati nella formulazione di insetticidi per uso domestico e derivati dall'1,3-benzodiossolo.

È inoltre previsto l'utilizzo delle apparecchiature dell'impianto pilota in assetto produttivo per l'ottenimento di **idrossiapatite in acqua** (prodotto impiegato in campo agronomico come carrier di specifiche sostanze per la cura di malattie delle viti) per massimo 40 giorni/anno corrispondenti ad una potenzialità massima annua pari a 5 t/anno, con la previsione di implementarne la produzione su scala industriale a campagne nell'impianto multifunzionale 802, per una potenzialità massima annua complessivamente fissata pari a 50 t/anno;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi presentata da Endura SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 06/10/2022 (ns. PG/2022/164676), come successivamente integrata in data 07/12/2022 (ns. PG/2022/202055) in risposta alla richiesta formulata da ARPAE SAC ai fini istruttori (ns. PG/2022/199710 del 05/12/2022), riguardante la realizzazione di un impianto dimostrativo per la produzione di acido crisantemico (nello specifico 1R-trans Acido crisantemico) avente potenziale utilizzo su scala industriale come intermedio per la produzione del corrispondente cloruro, impiegato come reagente nella sintesi di piretroidi (utilizzati come insetticidi e acaricidi), a seguito dello sviluppo di un progetto europeo denominato INCITE (Innovative Chemoenzymatic Integrated Processes) che coinvolge diverse realtà

industriali e di ricerca a livello nazionale ed europeo, ponendosi come obiettivo la transizione verso un'industria chimica più flessibile e sostenibile;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare la realizzazione di un impianto dimostrativo per la produzione di acido crisantemico (nello specifico 1R-trans Acido crisantemico) per un quantitativo massimo annuo pari a 40 t/anno, al fine di verificare e valutare l'economicità e l'esercibilità del processo, mediante:

- integrazione con nuovi componenti e utilizzo di parte delle esistenti apparecchiature dell'impianto multifunzionale 802 afferente al punto di emissione in atmosfera E2 per la conduzione in continuo delle due reazioni consecutive di diazotazione e ciclopropanazione che compongono lo step 1 di processo nonché per la conduzione a campagne delle reazioni di epimerizzazione e idrolisi enzimatica (step 2 e 3 di processo);
- utilizzo dell'esistente impianto pilota per la conduzione della reazione di racemizzazione fotochimica (step 4 di processo) che necessita di sperimentazione di durata massima pari a 5 mesi, al fine di individuare le migliori condizioni operative e le tecnologie da implementare su scala industriale;

che, rientrando nelle varianti progettuali previste dall'art. 6, comma 9-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e quindi nell'ambito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non necessitava di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 29/03/2022 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, non rilevando potenziali impatti ambientali significativi o negativi (ns. PG/2022/53104);

PRESO ATTO altresì che il progetto europeo INCITE a cui partecipa Endura prevede che dovranno essere mantenuti gli impianti realizzati come "pilota per nuove produzioni" anche successivamente alla conclusione del progetto, assicurando la completa integrazione nella realtà industriale in cui sono stati implementati;

CONSIDERATO che l'eventuale utilizzo in assetto produttivo, anziché sperimentale, dell'esistente impianto pilota afferente al punto di emissione in atmosfera E10 comporta la diversa regolamentazione dell'assetto di funzionamento non soggetto, nel caso, al regime normativo di favore previsto per le attività di sperimentazione;

CONSIDERATO altresì che:

- la variazione comunicata delle caratteristiche e del funzionamento degli impianti comporta il potenziamento della capacità produttiva dell'installazione con l'avvio dell'attività produttiva IPPC di Acido crisantemico (nello specifico 1R-trans Acido crisantemico), riconducibile alla medesima classe di prodotto di cui al punto 4.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, dando luogo

ad un incremento (+40 t/anno) inferiore al 50% del valore della capacità massima produttiva degli impianti complessivamente già autorizzata con l'AIA. Inoltre, gli intermedi del processo produttivo di Acido crisantemico ottenuti in continuo nello step 1 (Etilcrisantemato 65/35) e a campagne nello step 2 (Etilcrisantemato 92/8) potranno essere in parte infustati per la preparazione della miscela racemica di Etilcrisantemato 80/20 utilizzata internamente come reagente nello stadio di saponificazione nel processo produttivo di TTM, in sostituzione della materia prima attualmente approvvigionata da terzi;

- avendo il gestore verificato il corretto dimensionamento dell'esistente sistema di abbattimento afferente al punto di emissione in atmosfera E2, la modifica impiantistica proposta non comporta variazioni qualitative delle emissioni in atmosfera convogliate già autorizzate con l'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi, salvo la diversa regolamentazione nell'assetto impiantistico modificato dei vari assetti di funzionamento dell'impianto 802;
- per la termodistruzione degli sfianti gassosi non clorurati, continui e discontinui (occasionalmente ovvero di emergenza), l'installazione in oggetto si avvale invece del sistema integrato di cui dispone lo stabilimento Multisocietario di Ravenna costituito dal Forno Incenerimento Sfianti (FIS) del Centro Ecologico Baiona gestito dalla società HERAmbiente SpA e dalla Rete Torce di Sito gestita dalla società consortile Ravenna Servizi Industriali ScpA. I due sistemi (FIS e Rete Torce) sono complementari e integrati garantendo, in caso di fermata/blocco del FIS, la termodistruzione nella Rete Torce anche degli sfianti di norma destinati al FIS stesso. Ai fini della regolamentazione dei flussi degli sfianti gassosi non clorurati verso i sistemi centralizzati di termodistruzione dello Stabilimento Multisocietario di Ravenna, restando in capo a RSI e HERAmbiente la responsabilità della gestione del sistema Rete Torce - FIS nel suo complesso e delle emissioni in atmosfera che ne derivano, i gestori coinsediati collegati al sistema (tra cui Endura SpA) sono in ogni caso responsabili, per i flussi di propria competenza, di garantire il rispetto delle condizioni e delle caratteristiche dei flussi dichiarati, nonché le modalità di gestione previste nei *Regolamenti di gestione del sistema "Rete di collettamento sfianti – Forno FIS"* e del sistema *"Rete Torce di Sito"*, sottoscritti ai fini dell'accettabilità alla termodistruzione.

In relazione alla variazione proposta delle caratteristiche e del funzionamento degli impianti, nell'assetto impiantistico modificato si attendono variazioni poco significative alle caratteristiche dei flussi convogliati al sistema integrato FIS – Rete Torce, per cui non risulta necessario l'aggiornamento della scheda di omologa già definita per l'accettazione al FIS;

- lo scarico di acque reflue industriali organiche derivante dall'installazione in oggetto è riconducibile alla fattispecie di "scarichi parziali" di sostanze pericolose, sottoposto a regolamentazione ai limiti di batteria (piè d'impianto) nel punto di consegna al trattamento da parte della società HERAmbiente SpA. Le società coinsediate nel Sito Multisocietario e la società HERAmbiente SpA hanno redatto e sottoscritto il *"Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti della Società HERAmbiente"* ("Regolamento Fognario"). Ai fini della regolamentazione degli scarichi idrici parziali verso l'impianto centralizzato di trattamento della società HERAmbiente SpA, l'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi assume a riferimento le condizioni definite nel Regolamento Fognario con i relativi allegati, sottoscritto da tutte le società interessate, che definisce le modalità operative, le competenze e la regolamentazione dei singoli flussi di scarico delle acque reflue industriali di ciascuna Società presente nel Sito Multisocietario, l'identificazione dei pozzetti di prelievo al limite di batteria degli impianti (pozzetti di consegna) e le omologhe che le acque reflue industriali organiche e inorganiche devono rispettare per l'accettazione all'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona, oltre ai programmi di monitoraggio e la gestione delle anomalie/emergenze. La modifica impiantistica proposta non comporta alcuna variazione allo scarico idrico già autorizzato con l'AIA, non risultando necessario l'aggiornamento della scheda di omologa già definita ai limiti di batteria dell'installazione per l'accettazione al trattamento nell'impianto centralizzato di depurazione del flusso di scarico delle acque reflue industriali organiche nel punto di consegna OC20;

ACQUISITO in data 07/11/2022 (ns. PG/2022/182489) il parere favorevole sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/166625;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 *"Definizioni"* e l'art. 29-nonies *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui all'AIA n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione all'installazione IPPC in oggetto riguardante la realizzazione di un impianto dimostrativo per la produzione di acido crisantemico (nello specifico 1R-trans Acido crisantemico), come comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e sommariamente descritta nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui all'AIA n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Endura SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale Pietramellara n. 5 (C.F./P.IVA 02156300372) per l'esercizio dell'**impianto chimico IPPC destinato alla produzione di Piperonilbutossido, Tetrametrina, Idrossiapatite, Acido crisantemico** (di cui al punto 4.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sito presso lo Stabilimento Multisocietario (Isola 4) in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AIA n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 06/10/2022 (ns. PG/2022/164676), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi con versamento effettuato in data 06/10/2022 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi è da considerare il potenziamento della capacità produttiva dell'installazione con l'avvio dell'attività produttiva di **Acido crisantemico** (nello specifico 1R-trans Acido crisantemico), per un quantitativo massimo annuo pari a **40 t/anno**, nell'impianto dimostrativo realizzato mediante:
 - integrazione con nuovi componenti dell'impianto multifunzionale 802 per la conduzione in continuo delle due reazioni consecutive di diazotazione e ciclopropanazione che compongono lo *step 1* di processo;
 - utilizzo delle esistenti apparecchiature dell'impianto multifunzionale 802 per la conduzione a campagne della reazione di epimerizzazione (*step 2* di processo);
 - utilizzo di parte delle esistenti apparecchiature dell'impianto multifunzionale 802 per la conduzione in continuo della reazione di idrolisi enzimatica (*step 3* di processo);
 - utilizzo dell'esistente impianto pilota per la conduzione della reazione di racemizzazione fotochimica (*step 4* di processo) che necessita di sperimentazione al fine di individuare le migliori condizioni operative e le tecnologie da implementare su scala industriale;

Gli intermedi del processo produttivo di Acido crisantemico ottenuti in continuo nello *step 1* (Etilcrisantemato 65/35) e a campagne nello *step 2* (Etilcrisantemato 92/8) potranno essere in parte infustati per la preparazione della miscela racemica di Etilcrisantemato 80/20 utilizzata internamente come reagente nello stadio di saponificazione nel processo produttivo di TTM, in sostituzione della materia prima attualmente approvvigionata da terzi.

Gli sfiati polverulenti derivanti dal carico dei reagenti solidi impiegati nelle fasi di diazotazione ed epimerizzazione (*step 1* e *2* del processo produttivo di Acido crisantemico) saranno convogliati all'esistente sistema di contenimento costituito da scrubber ad acqua C3600 afferente al punto di emissione in atmosfera E2.

Al sistema di neutralizzazione degli sfiati acidi (scrubber ad acqua e soda) afferente al punto di emissione E2 dotato di ulteriore sistema di contenimento (scrubber ad acqua C3500) saranno convogliati nell'assetto impiantistico modificato anche gli sfiati del serbatoio V-501 di stoccaggio dell'acido solforico utilizzato come materia prima nello *step 1* di processo produttivo di Acido crisantemico.

In analogia allo stato di fatto, anche gli sfiati organici provenienti dal nuovo processo produttivo di Acido crisantemico, unitamente agli sfiati dei serbatoi di stoccaggio V-510 e V-502 delle materie prime liquide utilizzate nel processo stesso, saranno di norma destinati alla termodistruzione nel

Forno Incenerimento Sfiati (FIS) del Centro Ecologico Baiona gestito dalla società HERAmbiente SpA, tramite linea dedicata che confluisce nel preposto collettore di Stabilimento nel punto di immissione denominato END-F01. Anche nell'assetto impiantistico modificato tutti gli sfiati organici di emergenza (PSV e PSE) derivanti dall'installazione sono inviati a termodistruzione presso la Rete Torce di Sito (Torcia Isola 25) gestita dalla società consortile Ravenna Servizi Industriali (RSI).

Le acque reflue organiche derivanti dal nuovo processo produttivo di Acido crisantemico saranno raccolte nell'esistente serbatoio di accumulo (S-109) per essere destinate a trattamento esterno nell'impianto centralizzato TAS - sezione TAPO del Centro Ecologico Baiona gestito dalla società HERAmbiente SpA.

Previa raccolta in apposito serbatoio V-516, anche i rifiuti liquidi pericolosi costituiti da residui pesanti di distillazione (cosiddette "peci liquide") derivanti dal nuovo processo produttivo di Acido crisantemico saranno sottoposti al deposito temporaneo, in attesa del conferimento, nell'esistente serbatoio S-118.

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo i **limiti** stabiliti per il **punto di emissione E2** al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE – SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi con i seguenti:

Limiti

[...omissis...]

Punto di emissione E2 (modifica)

IMPIANTO PRODUTTIVO 802 – ASSETTO 1: Campagna di produzione TTM e contemporanea conduzione in continuo dello step 1 del processo produttivo di Acido Crisantemico, comprese operazioni di reinfustamento piretroidi e di macinazione TIF con relativo confezionamento in big-bags

Nell'assetto impiantistico modificato (decorrente dalla data di messa in esercizio dell'impianto dimostrativo per la produzione di Acido crisantemico), al punto di emissione E2 dotato di sistema di contenimento costituito da scrubber ad acqua C3600 è convogliata l'emissione centralizzata dell'impianto 802 afferente in tale assetto (campagna produttiva di TTM e contemporanea conduzione in continuo dello step 1 del processo produttivo di Acido crisantemico) ai sistemi di scarico materie prime solide, di aspirazione ambientale e di neutralizzazione degli sfiati acidi C3500 (scrubber ad acqua e soda) nonché di aspirazione dell'area di reinfustamento piretroidi e di depolverazione (filtro a maniche MPS105) degli sfiati derivanti dalla macinazione di Tetraidroftalimmide (TIF) e relativo confezionamento in big-bags.

Portata massima [Nm³/h]	6.000	
Altezza minima [m]	20	
Temperatura [°C]	20	
Durata	24 [h/d]	
	365 [d/anno]	
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri totali	15	di cui: 3,4,5,6-Tetraidroftalimmide = 5 mg/Nm ³ (***)
Aldeide formica e Paraformaldeide espresse come HCHO (**)	5	
Acido cloridrico	7,5	

(**) Il valore limite indicato è da intendersi come la somma di paraformaldeide in forma solida e aldeide formica in fase vapore, espressi come aldeide formica

(***) Il valore limite indicato è da intendersi relativo alla sostanza solida

Punto di emissione E2 (modifica)

IMPIANTO PRODUTTIVO 802 – ASSETTO 2: Ciclo di concentrazione soluzione acquosa contenente zinco cloruro nonchè contemporanea conduzione dello step 1 (in continuo) e dello step 2 (campagna) del processo produttivo di Acido Crisantemico, comprese operazioni di reinfustamento piretroidi

Nell'assetto impiantistico modificato (decorrente dalla data di messa in esercizio dell'impianto dimostrativo per la produzione di Acido crisantemico), al punto di emissione E2 dotato di sistema di contenimento costituito da scrubber ad acqua C3600 è convogliata l'emissione centralizzata dell'impianto 802 afferente in tale assetto (ciclo di concentrazione della soluzione acquosa contenente cloruro di zinco derivante dallo stadio di acilazione del processo produttivo di PBO nonchè contemporanea conduzione dello step 1 in continuo e dello step 2 a campagna del processo produttivo di Acido crisantemico) ai sistemi di aspirazione ambientale e di neutralizzazione degli sfiati acidi C3500 (scrubber ad acqua e soda), nonché di aspirazione dell'area di reinfustamento piretroidi.

Portata massima [Nm³/h]	6.000
Altezza minima [m]	20
Temperatura [°C]	20
Durata	24 [h/d]
	365 [d/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri totali	15
Acido cloridrico	7,5
Acido propionico	150
Benzodiossolo	20

Ai fini del rispetto dei sopraindicati valori limite di emissione espressi in concentrazione, fermo restando il limite stabilito per ciascun singolo inquinante, la concentrazione totale di acido propionico e benzodiossolo non deve superare il limite di 150 mg/Nm³.

Punto di emissione E2 (modifica)

IMPIANTO PRODUTTIVO 802 – ASSETTO 3: Campagna di produzione di idrossiapatite in acqua e contemporanea conduzione in continuo dello step 1 del processo produttivo di Acido Crisantemico, comprese operazioni di reinfustamento piretroidi

Nell'assetto impiantistico modificato (decorrente dalla data di messa in esercizio dell'impianto dimostrativo per la produzione di Acido crisantemico), al punto di emissione E2 dotato di sistema di contenimento costituito da scrubber ad acqua C3600 è convogliata l'emissione centralizzata dell'impianto 802 afferente in tale assetto (campagna produttiva di idrossiapatite in acqua su scala industriale e contemporanea conduzione in continuo dello step 1 del processo produttivo di Acido crisantemico) ai sistemi di scarico materie prime solide, di aspirazione ambientale e di neutralizzazione degli sfati acidi C3500 (scrubber ad acqua e soda) nonché di aspirazione dell'area di reinfustamento piretroidi:

Portata massima [Nm³/h]	6.000
Altezza minima [m]	20
Temperatura [°C]	20
Durata	24 [h/d]
	25 [d/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri totali	15
Acido ortofosforico	30

Punto di emissione E2 (modifica)

IMPIANTO PRODUTTIVO 802 – ASSETTO 4: Campagna di produzione di Acido crisantemico e contemporanea conduzione in continuo dello step 1 dello stesso processo produttivo, comprese operazioni di reinfustamento piretroidi

Nell'assetto impiantistico modificato (decorrente dalla data di messa in esercizio dell'impianto dimostrativo per la produzione di Acido crisantemico), al punto di emissione E2 dotato di sistema di contenimento costituito da scrubber ad acqua C3600 è convogliata l'emissione centralizzata dell'impianto 802 afferente in tale assetto (campagna di produzione di Acido crisantemico e contemporanea conduzione in continuo dello step 1 dello stesso processo produttivo) ai sistemi di aspirazione ambientale e di neutralizzazione degli sfati acidi C3500 (scrubber ad acqua e soda) nonché di aspirazione dell'area di reinfustamento piretroidi:

Portata massima [Nm³/h]	6.000
Altezza minima [m]	20
Temperatura [°C]	20
Durata	24 [h/d]
	365 [d/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri totali	15
Acido cloridrico	7,5

[...omissis...]

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono altresì aggiornate integrando il **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE – SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi con i seguenti requisiti di notifica:

Requisiti di notifica

[...omissis...]

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, la messa in esercizio dell'impianto dimostrativo per la produzione di Acido crisantemico che comporta modifica al punto di emissione in atmosfera convogliata E2.
- Deve essere preventivamente comunicato tramite PEC, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, l'avvio della fase di sperimentazione nell'impianto pilota afferente al punto di emissione in atmosfera E10 per l'individuazione delle migliori condizioni operative e tecnologiche della reazione di racemizzazione fotochimica (step 4 del nuovo processo produttivo di Acido crisantemico).

- 2.e) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** inserito in AIA è aggiornato per la matrice aria integrando gli autocontrolli sull'emissione in atmosfera convogliata E2 richiesti al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE – SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi con i seguenti:

Monitoraggio

Per la matrice aria, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

[...omissis...]

Profilo analitico E2			
Punto di emissione	Parametro	Unità di misura	Frequenza
E2 ASSETTO 1 Produzione TTM	Portata	[Nm ³ /h]	2 volte/anno
	Temperatura	[°C]	
	Polveri totali	[mg/Nm ³]	
	3,4,5,6-Tetraidroftalimmide	[mg/Nm ³]	
	Aldeide formica e Paraformaldeide (*)	[mg/Nm ³]	
	Acido cloridrico	[mg/Nm ³]	
E2 ASSETTO 2 Concentrazione soluzione acquosa contenente ZnCl ₂	Portata	[Nm ³ /h]	annuale
	Temperatura	[°C]	
	Polveri totali	[mg/Nm ³]	
	Acido cloridrico	[mg/Nm ³]	
	Acido propionico	[mg/Nm ³]	
	Benzodiossido	[mg/Nm ³]	
E2 ASSETTO 3 Produzione idrossiapatite in acqua	Portata	[Nm ³ /h]	In occasione dei primi 3 batch di produzione 2 autocontrolli per ciascun batch di produzione + annuale
	Temperatura	[°C]	
	Polveri totali	[mg/Nm ³]	
	Acido ortofosforico	[mg/Nm ³]	
E2 ASSETTO 4 Produzione Acido crisantemico	Portata	[Nm ³ /h]	annuale
	Temperatura	[°C]	
	Polveri totali	[mg/Nm ³]	
	Acido cloridrico	[mg/Nm ³]	

(*) *come somma di paraformaldeide in forma solida e aldeide formica in fase vapore, espressi come aldeide formica*

[...omissis...]

- 2.f) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** inserito in AIA è aggiornato integrando gli autocontrolli sui consumi di risorse energetiche e idriche, materie prime e di servizio/ausiliarie, prodotti finiti richiesti al **paragrafo D2.9) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE – SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi con i seguenti:

Monitoraggio

[...omissis...]

*Con frequenza almeno **quadrimestrale**, il gestore deve altresì registrare le quantità prodotte di Acido crisantemico e relativo intermedio di processo (Etilcrisantemato 80/20) utilizzato internamente come reagente nello stadio di saponificazione nel processo produttivo di TTM, in sostituzione della materia prima approvvigionata da terzi.*

[...omissis...]

3. Di stabilire che il periodo di utilizzo dell'esistente impianto pilota per l'esecuzione della fase di sperimentazione volta all'individuazione delle migliori condizioni operative e tecnologiche della reazione di racemizzazione fotochimica (step 4 del processo produttivo di Acido crisantemico) ai fini dell'implementazione su scala industriale non può avere durata superiore a **5 mesi**;
4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-ai.arpae.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.